



**LETTERA CIRCOLARE N. 01/2012 AGLI ASSOCIATI**  
**LINEE GUIDA PER PATTUIZIONE DEL COMPENSO EX ART. 9 D.L. N.1/2012**

Cari associati,

Il gruppo di lavoro costituito dall'Unione Nazionale Camere Civili, riunitosi nella giornata di ieri a Roma e composto dal Presidente Avv. Renzo Menoni, dal Vicepresidente avv. Francesco Storace e dal componente della Giunta avv. Claudio Boccini, a cui poi si è aggiunto l'avv. Marco Squicquero del Direttivo della Camera Civile di Roma, ha esaminato l'art. 9 del D.L. 24/1/2012 n.1.

Trattasi sicuramente di questione complessa, sui cui bisognerà senz'altro fare ulteriori riflessioni e tenendo conto, anche, che si tratta di norma in certo qual senso "provvisoria", perché potrebbe subire modifiche in sede di conversione in legge e deve essere altresì completata con l'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia, che dovrebbe determinare i "parametri" per la liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.

Malgrado ciò, poiché la norma, trattandosi di D.L., è immediatamente in vigore, il suddetto gruppo di lavoro ha svolto le seguenti riflessioni ed individuato le linee guida che intendiamo ora sottoporre alla Tua attenzione e che potranno poi essere riviste e integrate alla luce delle osservazioni che perverranno dagli associati delle varie Camere territoriali ivi compresi quindi tutti noi associati alla locale Camera Civile di Rimini.

**1) CONTENUTO DELLA NORMA**

L'art.9 (per quanto specificamente qui ci interessa) prevede:

a) al primo comma la totale abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;

**CAMERA CIVILE DI RIMINI**  
c/o Avv. Domenico Amoruso  
Via Melozzo da Forlì n. 6 - RIMINI  
T. 0541/787837 – Fax 0541/787654  
[info@cameracivilerimini.it](mailto:info@cameracivilerimini.it)

- b) al secondo comma che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante (nel nostro caso il Ministro della Giustizia); e, nella seconda parte, della norma che l'utilizzazione dei suddetti parametri nei contratti individuali tra professionisti, consumatori o microimprese, da luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso, ex art. 36 del "codice del Consumo";
- c) al terzo comma quando, come e in che termini debba essere pattuito il compenso con il cliente;
- d) al quarto comma, infine, l'abrogazione di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe.

**2) REQUISITI E MODALITÀ PREVISTI DALL'ART. 9 COMMA III, PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.**

Il terzo comma stabilisce che:

- a) il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale;
- b) tale pattuizione possa essere pattuita anche verbalmente e che sia necessaria la forma scritta se richiesta dal cliente;
- c) l'avvocato debba rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico;
- d) debba fornire "tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico";
- e) debba altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) in ogni caso, la misura del compenso debba essere adeguata all'importanza dell'opera;
- g) la stessa misura del compenso vada pattuita, "indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi";
- h) l'inottemperanza di quanto disposto da questo comma "costituisce illecito disciplinare del professionista".

### **3) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

La raccomandazione iniziale che viene spontaneo avanzare data la complessità del quadro normativo e soprattutto di tutte le possibili ipotesi che si potrebbero verificare è quella, innanzitutto, che la pattuizione sia effettuata, in ogni caso, per iscritto e ciò soprattutto in considerazione del disposto dell'art. 2233, III co. c.c., che sancisce la nullità del patto fra Avvocato e cliente avente ad oggetto i compensi professionali se non redatto in forma scritta. Tale norma infatti, pur prevista per disciplinare i patti in deroga alle tariffe, rimane in vigore e potrebbe essere richiamata per giustificare la obbligatorietà "ad substantiam" della forma scritta della pattuizione. In secondo luogo riteniamo opportuno, almeno sino a quando il quadro non si sarà meglio chiarito e stabilizzato con più precise indicazioni di prassi, dottrina e giurisprudenza, di pattuire il compenso e farsi quindi attribuire l'incarico per ogni singola fase predeterminata (esempio: giudizio di primo grado avanti al Tribunale; procedura ingiuntiva avanti al medesimo Tribunale) prospettando solo (se lo si ritiene opportuno) l'eventualità di altre e distinte fasi (opposizione a decreto ingiuntivo; appello e ricorso per Cassazione etc.).

A questo proposito ci pare preliminarmente necessaria distinzione fondamentale fra prestazioni semplici e predeterminate (esempio procedura ingiuntiva; separazione coniugale di coniugi consensuale e con un unico legale), in cui è abbastanza facile prevedere, ex ante, il costo complessivo e prestazioni complesse (ad esempio giudizio di cognizione; separazione giudiziale di coniugi, etc.) in cui è normalmente difficile prevedere, ab origine, tutti i possibili accadimenti e le varianti che potrebbero interferire sul suddetto procedimento e, correlativamente sui costi.

Ciò posto, si passano ad esaminare le possibili modalità per la determinazione del compenso che sono state così individuate:

#### **a) Determinazione forfettaria**

E', teoricamente, il metodo più semplice per determinare il compenso ed altresì più comprensibile per il cliente, che viene a sapere anticipatamente l'esatto costo della prestazione.

Le controindicazioni per tale metodo sono costituite dal fatto che lo stesso si può senz'altro ben attagliare per quelle che abbiamo sopra definito "prestazioni semplici", ma è molto più

difficile determinare forfettariamente, ex ante, il compenso per “prestazioni complesse”, non essendo facile prevedere quale sviluppo possa avere al momento del conferimento dell’incarico, per esempio un giudizio di cognizione.

In ogni caso, qualora si decida di adottare tale metodo anche per “prestazioni complesse”, potrebbe essere opportuno prevedere un “decremento” del compenso determinato forfettariamente per l’intera prestazione, nell’ipotesi di chiusura anticipata del giudizio (per transazione, rinuncia al mandato o revoca, etc.). Si potrebbe così prevedere, ad esempio, che fatto 100 il compenso forfettario per le prestazioni dell’intero giudizio di cognizione di primo grado, vi sia un decremento percentuale (per esempio del 60% ove il giudizio si chiuda dopo la fase introduttiva; del 30% ove si chiuda al termine della fase istruttoria).

Pur essendo il compenso forfettario il più facilmente comprensibile da parte del cliente e, quindi, teoricamente quello che dovrebbe maggiormente rispondere alla ratio della norma, tuttavia non si può dimenticare che il terzo comma, nella seconda parte, stabilisce che la misura del compenso va “pattuita indicando per le singole prestazione tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi”. Ove, quindi, non si intenda “per singole prestazioni” l’insieme della prestazione stessa (esempio giudizio di primo grado avanti al Tribunale, distinta dall’appello), la determinazione forfettaria del compenso sembrerebbe urtare contro la richiesta del dettaglio delle singole prestazioni.

#### **b)Determinazione analitica**

Tale determinazione sembrerebbe, per certi aspetti, rispondere più alla disposizione poc’anzi citata. Ove si volesse seguire tale metodo di determinazione del compenso, a sua volta sono individuabili due sottospecie: per fasi o per singole voci.

##### **1) Per fasi**

Bisognerebbe individuare “macrofasi”, che potrebbero, per esempio, per il giudizio di cognizione essere: fase introduttiva del giudizio (comprensiva dello studio della controversia, dell’atto di citazione o della comparsa di risposta, nonché di tutti gli adempimenti correlati, tipo iscrizione a ruolo della causa, fascicolazione, deposito del fascicolo, udienze etc.); fase pre-

istruttoria (comprensiva delle memorie ex art. 183 c.p.c., delle udienze correlate e relativi adempimenti); fase istruttoria (di ammissione ad assunzione delle prove e relative udienze); fase decisoria (comprensiva di precisazione delle conclusioni, relativa udienza, difese finali, esame della sentenza, eventuale registrazione etc.).

Per ogni singola fase bisognerebbe poi indicare il compenso, con eventuale totale.

II) Determinazione per singole voci e singoli adempimenti

Una determinazione del compenso sulla base di tali dettagli, ci pare sarebbe concretamente difficilissima e rischierebbe, in pratica, di ricalcare le tariffe professionali, espressamente abrogate dall'art. 9, comma I, con la conseguente possibilità di nullità dell'intero patto di determinazione del compenso.

**c) Determinazione per relationem**

Questa metodologia ci pare la meno conforme al dettato legislativo ed alla ratio dello stesso e ci sembra quindi la meno consigliabile. Abbiamo teoricamente individuato tre sub categorie:

I) Con riferimento alle vecchie tariffe

Per i motivi già esposti al punto precedente, ci sembra in contrasto con i commi I e IV della norma e con la ratio della stessa.

II) Con riferimento ai parametri ministeriali

A prescindere dalla questione che tali parametri, ad oggi, non sono noti, bisogna tenere presente che l'utilizzazione dei parametri stessi è espressamente esclusa, con sanzione della nullità, dal comma II ultima parte, "nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese".

Sembra quindi doversene dedurre, ragionando a contrariis, che sia possibile con tutti i soggetti non rientranti in tali categorie e, quindi, enti, imprese medio-grandi etc.

Una valutazione sulla praticabilità e convenienza di tale scelta la si potrà fare solo dopo che sarà stato pubblicato il decreto del Ministro della Giustizia, che renderà noti i suddetti parametri.

III) Con riferimento ad una specifica tabella adottata ad esempio dall'UNCC o altro soggetto

Teoricamente l'ipotesi sembrerebbe praticabile.

Potrebbe avere anche il vantaggio di evitare che l'indicazione dei compensi sia assolutamente priva di punti di riferimento e, quindi, nell'ipotesi di confronto da parte del cliente, evitare l'eccessiva arbitrarietà di tali compensi ed il rischio di essere accusati di "esosità".

Per contro, aldilà della complessità, vi potrebbe essere il rischio che venga contestata per violazione della "concorrenza", sostenendosi che, in questo modo, si potrebbe formare una specie di "cartello" con tariffe uniformi, e sarebbe contrario alla ratio della norma.

Questo però si verificherebbe – a nostro parere – soprattutto se tali tabelle fossero predisposte dagli organi istituzionali (CNF o Consigli dell'Ordine che, in qualche modo rappresentano tutti gli iscritti). Diverso sarebbe se fossero predisposte da organi associativi e, quindi, forzatamente rappresentativi solo di una parte (per di più minoritaria degli iscritti agli albi) e, quindi permetterebbe, comunque, l'esistenza di una "concorrenza".

#### **d) Determinazione mediante costo orario**

Questo criterio per la determinazione del compenso sembra urtare contro la previsione dell'ultima parte del III comma (necessità di indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo), e, soprattutto contro la ratio della norma che sembrerebbe prevedere la necessità che il compenso sia predeterminato o comunque predeterminabile sulla base di semplici calcoli.

D'altra parte, se per rispondere a tali esigenze, oltre al costo orario si predeterminassero le ore necessarie, si rientrerebbe, di fatto, nell'ipotesi del compenso forfettario, con solo il rischio in più che il cliente possa contestare, sia ex ante che ex post, l'eccessività dei tempi esposti.

Per contro, come tutti sappiamo, questo criterio per la determinazione del compenso delle prestazioni professionali è ormai notevolmente diffuso all'estero, non solo nel mondo anglosassone, ed è ormai utilizzato anche in Italia, soprattutto nei rapporti con grandi imprese. Sotto questo profilo sarebbe quindi non facile per la giurisprudenza contestare la praticabilità di una siffatta determinazione del compenso, ormai abbastanza diffusa anche a livello europeo.

Questa modalità di determinazione del compenso potrebbe risultare poi particolarmente idonea per l'ipotesi di un accordo per l'attività di consulenza continuativa.

Non ci si può nascondere che, non essendo (né noi avvocati, né i nostri clienti) “americani”, potrebbe nascere, al momento della richiesta del pagamento, una contestazione. In certi casi tale problema è risolto con l’invio di report periodici (mensili, trimestrali, etc.) per cui, in forza dell’accordo, le ore indicate in tali report si considerano approvate, ove entro un breve termine dal loro ricevimento non vengano contestate.

**e) Determinazione a percentuale o con patto di quota lite**

Tale modalità di determinazione del compenso sembra urtare contro la più volte citata disposizione dell’ultima parte del comma III, secondo la quale la misura del compenso deve essere pattuita “indicando per tutte le singole prestazioni tutte le voci di costo . . .”.

Anche questa modalità di determinazione del compenso è peraltro ormai molto diffusa in altri stati europei e quindi faticheremmo a ritenere che possa essere considerata illegittima.

Ha, come elemento positivo, la semplicità della sua determinazione, anche se non si attaglia a tutte le controversie (per esempio a quelle di mero accertamento, che riguardano lo stato delle persone, etc.).

In quest’ambito si potrebbero poi distinguere due sottocategorie:

**I) a percentuale**

Quando il compenso è predeterminato sulla base del valore della causa (con possibilità di aggiungere il valore di eventuali riconvenzionali).

**II) patto di quota lite**

Quando prescinde dal valore iniziale della causa, ma faccia riferimento all’esito finale (se si difende parte attrice alle somme che vengono liquidate in sentenza e, se si difende parte convenuta, alle somme che vengono risparmiate, rispetto alla domanda iniziale proposta dalla controparte.

**f) Determinazione con sistema “misto”**

E’ naturalmente possibile poi anche prevedere la composizione di alcuni dei sistemi sopradescritti.

Per esempio sia il forfettario che l'analitico potrebbero costituire il sistema base di compenso e si potrebbe prevedere che, in ipotesi di esito favorevole della causa, venga riconosciuta una ulteriore percentuale, che costituirebbe sostanzialmente un patto di quota lite (o un "palmario").

\* \* \*

Indipendentemente dal sistema prescelto per la determinazione del compenso, potrebbe essere utile una clausola di "salvaguardia" in cui si dia atto che il compenso è stato determinato sulla base dello studio ed esame preliminare della questione, ma che, se successivamente, si determinassero eventi tali da richiedere attività non previste e non prevedibili, ci si riserva di comunicarli, richiedendo la variazione del compenso.

#### **4) ALTRE CLAUSOLE E PROBLEMI CORRELATI**

##### **a) Complessità dell'incarico**

Come all'inizio abbiamo ricordato, il terzo comma prevede che l'avvocato debba "rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico".

Dal momento che tale complessità dovrebbe essere resa nota "al momento del conferimento dell'incarico", non è certo facile valutare, ex ante, tale complessità.

Si pensi, ad esempio, che un giudizio può essere astrattamente notevolmente complesso, per le sottese problematiche giuridiche o anche in fatto e poi controparte rimane contumace o comunque spiega difese così deboli e sostanzialmente rinunciarie (senza magari avanzare alcune eccezioni che avevamo ipotizzato come estremamente pericolose e per l'appunto complesse), sicché il giudizio diviene abbastanza semplice. Al contrario, un giudizio che inizialmente appare abbastanza semplice, a seguito di una riconvenzionale di controparte che propone altre e diverse domande, diviene estremamente complesso.

Saremmo quindi del parere che sia conveniente innanzitutto cercare di semplificare, individuando una scala predeterminata di valore della complessità (per esempio: semplice, media, complessa, molto complessa). In secondo luogo che bisognerebbe adottare una formula generale di

riserva sul tipo di: “Da un primo esame la causa sembra non essere particolarmente complessa. Qualora, a seguito, delle difese della controparte o di altri accadimenti oggi non facilmente ipotizzabili, dovesse mutare tale giudizio, il difensore lo comunicherà alla controparte”. Naturalmente una siffatta clausola costituisce anche una correlata assunzione di responsabilità, nel caso, in cui non si faccia seguire nessun'altra comunicazione ed al termine la causa risulti complessa.

A proposito della complessità questa dovrebbe essere naturalmente – come d'altra parte è sempre avvenuto – uno dei criteri per la determinazione del compenso. Ne discende che, nella suddetta “clausola di riserva” di valutazione della diversa complessità sopravvenuta, bisognerebbe anche indicare che, a seguito del mutamento del grado di complessità, ci si riserva di comunicare anche la nuova determinazione del compenso (che, si ricorda, per essere vincolante, deve essere accettata).

#### **b) Informazioni utili circa oneri ipotizzabili**

La norma non è, a nostro avviso, chiara nel punto in cui, dopo aver imposto all'avvocato di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, aggiunge che deve l'avvocato fornire altresì al cliente tutte le informazioni utili circa “gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico”.

Tale prescrizione sembra non riferirsi al compenso e agli oneri collegati, di cui si parla nella seconda parte del medesimo comma III.

Sembra quindi di poter ritenere che si tratti di altri oneri, distinti e diversi a quelli correlati al compenso dovuto al difensore. Come, ad esempio, in caso di ammissione di una consulenza tecnica il compenso dovuto al consulente d'ufficio e a quello di parte; la condanna alle spese in caso di soccombenza; la tassa di registrazione della sentenza, etc.

#### **c) Onere di indicare “per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi”**

Questa parte della norma è, invece, quella che dovrebbe riguardare gli oneri connessi con il compenso professionale e, quindi, oltre all'entità del compenso, bisognerà indicare che lo stesso è

soggetto ad IVA, al contributo dovuto alla Cassa Avvocati, eventualmente prevedere (ovviamente senza riferimento alcuno alla tariffa abrogata) un rimborso forfettario per spese generali dello studio (?) ed indicare inoltre le prevedibili spese del giudizio (contributo unificato, spese per notifica, trasferte, etc.). In difetto di tali specifiche indicazioni, sembrerebbe che si debba ritenere che il compenso indicato sia onnicomprensivo e non siano quindi più richiedibili il rimborso di tali costi salvo ulteriore e specifica pattuizione con il cliente.

Un punto importante che bisogna ricordarsi di indicare è quello, ove il giudizio non avvenga presso gli uffici giudiziari della nostra città e si coinvolga nel mandato altro professionista, che bisognerà espressamente darne atto e, ove non si sia già in possesso di un conteggio o meglio ancora di una separato accordo per il compenso per tale avvocato, bisognerà farlo successivamente pervenire al cliente e riottenerlo firmato.

#### **d) Modalità e tempi di pagamento del compenso**

L'accordo scritto potrebbe costituire un'utile opportunità per prevedere contrattualmente le modalità ed i tempi del pagamento del corrispettivo.

Per prestazioni complesse e destinate a durare lungo tempo (come, purtroppo, i giudizi di cognizione) potrebbe quindi prevedersi per esempio che, al momento del conferimento dell'incarico, debba essere pagato a titolo di fondo spese il X% del compenso; un secondo X% ad istruttoria chiusa o comunque al momento della precisazione delle conclusioni ed il saldo entro X giorni dalla comunicazione della sentenza.

Potrebbe essere altresì previsto il pagamento di interessi moratori sui pagamenti ritardati rispetto a tale termine.

#### **4) DISCIPLINA TRANSITORIA – CONTROVERSIE GIA' PENDENTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.**

Altra problematica di non poca rilevanza riguarda le controversie in corso o, comunque, gli incarichi già assegnati al momento dell'entrata in vigore del Decreto. Una prima interpretazione

conduce a ritenere certamente applicabili alle attività prestate prima dell'entrata in vigore del decreto le tariffe professionali mentre appare consigliabile, per le attività successive alla entrata in vigore della nuova normativa, stipulare con il cliente la pattuizione per i compensi di futura maturazione.

#### **5) CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E/O ARBITRATO**

E' possibile che in conseguenza della complessità e farraginosità dello strumento indicato dal legislatore, possa nascere un rilevante contenzioso (che peraltro, già ora sussiste, sia pure in misura non così rilevante).

Si potrebbe quindi pensare di inserire nel contratto con il cliente una clausola conciliativa e/o arbitrale, per evitare il ricorso all'attività giudiziaria (sempre molto pericoloso ed in particolare ora che non vi è più il supporto tariffario).

Come si vede le problematiche dallo "sciagurato" art. 9 del D.L. n.1/2012 sono numerose e complesse e certamente non sono state affrontate tutte, né, se non altro per questioni di tempo, in modo sufficientemente approfondito.

Non si ha quindi alcuna velleità di esaustività e proprio per tali ragioni sono senz'altro utili i contributi degli associati, che siamo a sollecitare.

Con i più cordiali saluti  
CAMERA CIVILE DI RIMINI  
Il Direttivo